

Svolgimento del processo

Ma / Ti / proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento di cui in epigrafe, per un importo di E 21.721,86. Asseriva di avere solo scoperto l'esistenza della cartella nel corso di un accesso presso Equitalia per altri motivi, ma di non averne avuto piena cognizione, non avendone mai ricevuto notifica.

Si costituiva Equitalia asserendo che non erano ancora scaduti i termini per la notifica della cartella stessa.

La Commissione, verificato che la cartella doveva essere pur sempre venuta ad esistenza, essendo individuata da un numero, invitava Equitalia a produrre copia della cartella stessa e della sua notifica e rinviava per l'incombente all'udienza odierna.

A tale udienza non veniva prodotta né la copia della cartella, né tantomeno della notifica.

Motivi della decisione

Vista l'assoluta carenza di prova del contenuto e della notifica della cartella, non rimane che annullare la cartella stessa della quale nulla consta oltre al numero e l'ammontare.

Va invece rigettata la domanda di risarcimento danni proposta dal contribuente dal momento che, a tacere di ogni altra considerazione, nessuna prova del nesso di causalità, neppure in via presuntiva, è dato di ritenere tra gli eventi della vita del contribuente e la emanazione della cartella (che costituisce tra l'altro, a giudicare dai documenti prodotti, solo una parte delle pendenze tributarie del T /).

La particolarità del caso suggerisce la integrale compensazione delle spese di causa.

P.Q.:M

La Commissione accoglie il ricorso contro la cartella e rigetta la domanda di risarcimento dei danni. Spese compensate.

Così deciso il 31/1V2012

Il Presidente

